



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 giugno 2007 (26.06)
(OR. EN)**

11042/07

**ACP 118
FIN 301
PTOM 39**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (seconda quota 2007)

**ATTENZIONE: IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UNA
RICHIESTA DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI
AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (seconda quota 2007)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin), il 23 giugno 2000¹, e riveduto a Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, il 25 giugno 2005²,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Bruxelles il 18 settembre 2000³, in particolare l'articolo 10,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea⁴, modificata dalla decisione 2007/249/CE del Consiglio del 19 marzo 2007,⁵

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1.

³ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

⁴ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

⁵ GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.

visto il regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il 9° Fondo europeo di sviluppo⁶, in appresso denominato “regolamento finanziario del 9° FES”, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 ottobre 2006, la Commissione ha comunicato al Consiglio lo stato dei pagamenti che prevedeva per l'esercizio 2007 nonché lo scadenziario delle richieste di contributi. Il 18 dicembre il Consiglio ha adottato la decisione che stabilisce, per l'esercizio 2007, lo scadenziario delle richieste di contributi degli Stati membri a titolo del FES.
- (2) Il 18 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato la decisione sui contributi che gli Stati membri dovevano versare alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della prima quota 2007.
- (3) L'articolo 38, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario del 9° FES prevede che la proposta relativa alla seconda quota dell'anno in corso sia presentata dalla Commissione entro il 15 giugno.
- (4) L'articolo 38, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario del 9° FES prevede che il Consiglio decida su questa quota entro il termine di ventuno giorni di calendario dalla presentazione della proposta da parte della Commissione e che gli Stati membri versino i contributi esigibili a titolo di tale quota entro il termine di ventuno giorni di calendario dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

⁶ GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 1.

- (5) A norma dell'articolo 121, secondo comma, del regolamento finanziario del 9° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti.
- (6) L'articolo 133, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario del 9° FES prevede che la procedura per la richiesta dei contributi adottata per la messa a disposizione delle risorse a titolo del 9° FES si applichi anche per l'esecuzione delle decisioni dei Fondi precedenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della seconda quota 2007 sono riportati nella tabella in allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

Gli Stati membri che contribuiscono al 9° FES sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Contributi relativi alla seconda quota 2007 (in euro)

PAESE	a titolo della Banca europea per gli investimenti	a titolo della Commissione
GERMANIA	31.536.000	221.920.000
BELGIO	5.292.000	37.240.000
DANIMARCA	2.889.000	20.330.000
SPAGNA	7.884.000	55.480.000
FRANCIA	32.805.000	230.850.000
GRECIA	1.687.500	11.875.000
IRLANDA	837.000	5.890.000
ITALIA	16.929.000	119.130.000
LUSSEMBURGO	391.500	2.755.000
PAESI BASSI	7.047.000	49.590.000
PORTOGALLO	1.309.500	9.215.000
REGNO UNITO	17.131.500	120.555.000
AUSTRIA	3.577.500	25.175.000
FINLANDIA	1.998.000	14.060.000
SVEZIA	3.685.500	25.935.000
TOTALE	135.000.000	950.000.000